

4. CHIUSURA DELLA PROCEDURA ED ESDEBITAZIONE

- ❖ La procedura si chiude con decreto. Il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

NB! La procedura si arresta anche laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori

in alcun modo (richiamo all'art 233 CCII da parte dell'art 276 CCII). Ciò conferma che la liquidazione controllata può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare.

- ❖ L'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o decorsi 3 anni dalla sua apertura, con decreto motivato dal Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori nel termine di 30 gg dalla comunicazione (art.282 c.1).

- CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ESDEBITAZIONE ART.280 CCII:

➡ *Colpa grave*

➡ *Malafede*

➡ *Frode*

➡ *Condanna per bancarotta etc..*

- RIFLESSIONI: Non viene in essere nessuna novità per l'esdebitazione dell'incapiente.



5. CONCLUSIONI

- La nuova fisionomia del sovraindebitamento supera gran parte delle incertezze sorte nella vigenza della legge 3/2012, ampliando le maglie dell'esdebitazione e rendendo assai più de-formalizzato l'accesso alla liquidazione controllata, sostanzialmente priva di requisiti diversi dallo stato di sovraindebitamento e della non assoggettabilità alle procedure maggiori. Non è difficile ipotizzare che le maggiori difficoltà previste per gli istituti di composizione del debito minori incrementeranno le liquidazioni controllate.

